

Verona, 04/03/2024

Spett.le Cliente

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA  
**PNRR Bis e credito per investimenti 5.0**  
**Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) e la flat tax incrementale**  
**Incremento aliquota ritenuta in acconto su bonus edilizi**

**TRANSIZIONE 5.0: COSA CONTIENE IL DECRETO PNRR BIS**

Nella giornata del 28/02/2024, il MIMIT ha approvato il Decreto-legge PNRR che regola al suo interno il Piano Transizione 5.0 atteso dallo scorso anno.

Si deve considerare, però, che sarà comunque necessario attendere ulteriori 30 giorni per la pubblicazione di un ulteriore decreto attuativo che dovrà entrare nel merito degli aspetti operativi del nuovo iter di richiesta e accesso al piano di incentivi.

Un altro aspetto da non trascurare è che il Piano Transizione 5.0 sarà alternativo e parallelo al precedente e ancora vigente Industria 4.0. L'accesso ad uno o all'altro sistema incentivante può dipendere dalla percentuale di risparmio energetico conseguito a livello di linea produttiva ovvero di stabilimento.

**Le caratteristiche principali del nuovo Transizione 5.0.**

La durata del piano sarà di soli due anni, in quanto riguarda gli investimenti di **competenza 2024 e 2025**. Pur entrando in vigore ad anno già iniziato, **sarà comunque possibile inserirvi gli investimenti iniziati a partire dal 01 gennaio 2024**. È importante che i **beni vengano consegnati, installati, collaudati e interconnessi entro fine 2025**. Le risorse stanziare sono di poco più di tre miliardi per singolo anno di vigenza.

Per quanto riguarda le aziende che avranno accesso al credito, **la misura è aperta a tutte le imprese** residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico** di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, **purchè con DVR e DURC in regola.**

Ci sono però una serie di settori che sono considerati del tutto esclusi, che sono:

- Attività connesse ai combustibili fossili;
- Attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione UE;
- Attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico;
- Attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti.

### **Tipologia di investimenti ammissibili.**

Gli investimenti dovranno riguardare **beni strumentali materiali e immateriali nuovi, rientranti all'interno degli allegati A e B della L. 232/2016 (gli stessi del piano Transizione 4.0 e che alleghiamo)** che, inseriti all'interno di un piano di innovazione, **permettano di conseguire un risparmio energetico della struttura produttiva di almeno il 3% oppure una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati di almeno il 5%.**

All'elenco dei software già previsti dal predetto allegato B, vengono aggiunti:

- a) i **software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata**, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

In aggiunta, gli **investimenti di importo superiore a 40.000,00 nuovi per l'autoproduzione di energia per l'autoconsumo**, compresi gli **impianti di stoccaggio.**

**Nel caso in cui l'azienda propenda per energia rinnovabile proveniente da impianti fotovoltaici ad alta efficienza, sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di impianto**, richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181:

- a) moduli fotovoltaici prodotti in UE con un'efficienza per modulo del 21,5%
- b) moduli fotovoltaici con celle prodotti in UE con un'efficienza per cella del 23,5%
- c) moduli fotovoltaici composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem con prodotti in UE un'efficienza per cella del 24%

**I moduli di cui alle lettere b e c concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.**

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

In aggiunta a tali spese **possono anche essere inseriti i costi sostenuti per la formazione del personale**, per un importo massimo pari al **10% degli investimenti, fino ad un massimo di 300.000,00 €**. Le attività formative dovranno essere finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle **competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi**. Inoltre, **i docenti potranno essere solo figure esterne all'azienda**, da individuare tramite il Decreto Attuativo di prossima emanazione.

### Agevolazione spettante.

Nonostante il piano Transizione 5.0 sia finanziato in parte da risorse europee, il credito di imposta derivante da tali investimenti avrà comunque carattere di misura generale e non verrà quindi configurato come aiuto di Stato. **Per individuare la percentuale di credito spettante corretta, occorrerà considerare più variabili:**

- la **percentuale di risparmio energetico conseguita** a livello di investimento o a livello di struttura
- **l'entità dell'investimento**

Di seguito proponiamo una tabella riassuntiva:

SCAGLIONE DI INVESTIMENTO			
PERCENTUALI DI RISPARMIO ENERGETICO	FINO A 2,5 MLN DI EURO	OLTRE 2,5 FINO A 10 MLN DI EURO	OLTRE 10 MLN DI EURO E FINO A 50 MLN DI EURO
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA STRUTTURA ALMENO DEL 3% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEI PROCESSI INTERESSATI DI ALMENO IL 5%	35%	15%	5%
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA STRUTTURA ALMENO DEL 6% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEI PROCESSI INTERESSATI DI ALMENO IL 10%	40%	20%	10%
RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLA STRUTTURA ALMENO DEL 10% RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEI PROCESSI INTERESSATI DI ALMENO IL 15%	45%	25%	15%

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito c'è un'importante novità: **potrà essere utilizzato tramite F24, previo provvedimento di concessione, anche in un'unica quota**. Nel caso di incapienza però, la restante parte non fruita dovrà essere utilizzata in cinque quote annuali di pari importo.

Ulteriormente, non potrà essere ceduto né trasferito all'interno di un consolidato fiscale. Come il precedente credito di imposta, non concorre a formare la base imponibile per IRES e IRAP.

**L'iter di accesso all'agevolazione.** Fino ad ora, infatti, la misura è sempre stata del tutto automatica e l'unico onere documentale richiesto era una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ovvero una perizia tecnica (asseverata per investimenti di importo superiore a 300.000,00 €).

**Per il Transizione 5.0 invece, l'iter sarà molto più complesso:**

1. Per prima cosa sarà necessario inviare una **comunicazione al MIMIT** informando della volontà di procedere con il progetto di innovazione e investimento

2. Sempre ante investimento, sarà necessario **conseguire una certificazione di un valutatore indipendente circa la riduzione dei consumi conseguibile**. (Esperti in Gestione dell'energia UNI CEI 11339, Organizzazioni certificazione ex UNI ISO 5001).
3. Post intervento sarà poi fondamentale ottenere **un'ulteriore certificazione da parte di un valutatore indipendente circa l'effettiva realizzazione degli interventi, l'interconnessione e l'effettiva riduzione dei consumi**
4. Ricevuta la documentazione, dovrà procedersi **all'invio di una comunicazione al MIMIT**
5. In ultimo, a prova dei costi sostenuti, occorrerà procedere alla **certificazione contabile dei costi**

A supporto delle aziende però, **sono previsti fino a 10.000,00 € a copertura dei costi delle certificazioni tecniche**, mentre per quanto riguarda la certificazione contabile, **solo le imprese prive di obbligo di revisione legale dei conti potranno fruire di un ulteriore extra credito di 5.000,00 €**.

Per le ulteriori specifiche e poter partire con il piano Transizione 5.0 è necessario però attendere il decreto attuativo, con il quale il MIMIT fornire maggiori dettagli anche sul contenuto delle certificazioni, oltre a istituire la piattaforma di comunicazione dedicata.

Le principali differenze tra i piani Transizione 4.0 e 5.0

<b>TRANSIZIONE 4.0</b>	<b>TRANSIZIONE 5.0</b>
Investimenti effettuati FINO al 2025, con consegna entro giugno 2026 (previo acconto versato entro dicembre 25)	Investimenti 2024 e 2025
Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della L. 232/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 che comportino una riduzione energetica</li> <li>- Software per la gestione di impresa</li> <li>- Piattaforme sw di Energy Dashboarding</li> <li>- Sistemi di autoproduzione per l'autoconsumo di energia rinnovabile</li> <li>- Formazione dedicata</li> </ul>
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio/perizia di un Ingegnere o un Perito Industriale	Due comunicazioni al MIMIT, due certificazioni tecniche, una certificazione contabile
Aliquote a scaglioni di investimento	Aliquote a scaglioni di investimento e percentuale di risparmio energetico
Misura automatica	Provvedimento di concessione
Tre quote annuali di pari importo	Unica tranche ovvero, in caso di incapienza, utilizzo della differenza in cinque quote annuali di pari importo
Spese peritali non rendicontabili	Spese peritali danno luogo ad un extracredito
Cumulabilità con Bonus Zes Unica	NON-Cumulabilità con Bonus Zes Unica

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: COSA È E COME ADERIRE

È stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che attua il concordato preventivo biennale, **una proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025.**

Per i contribuenti in regime forfetario la proposta avrà ad oggetto il solo periodo di imposta 2024, in via sperimentale. Vediamo di seguito di che cosa si tratta e chi potrà aderire a questa nuova modalità di tassazione.

Premessa Il concordato preventivo biennale è sostanzialmente un accordo che interessa lavoratori autonomi e piccole imprese e che consentirà di stabilire in anticipo le imposte da pagare per un periodo di 2 anni (biennio concordatario 2024-2025), un nuovo approccio fiscale che intende promuovere la collaborazione tra fisco e partite IVA. Il sistema ruota attorno alla proposta che l’Agenzia delle Entrate formulerà ai contribuenti interessati e che, salvo circostanze eccezionali, fisserà il reddito rilevante ai fini IRPEF e IRAP per i periodi di imposta 2024 e 2025.

In sostanza, per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale, l’imposizione fiscale verrà prefissata fino al 2025. Eventuali variazioni nei redditi, superiori o inferiori a quelli oggetto del concordato, saranno considerate irrilevanti.

Il concordato preventivo biennale per le partite IVA minori comporterà:

1. l’impegno del contribuente ad accettare e rispettare la proposta biennale dell’Agenzia delle Entrate per la definizione della base imponibile per le imposte sui redditi e l’IRAP;
2. l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali variazioni nei redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, pur mantenendo gli obblighi contabili e dichiarativi;
3. l’applicazione delle norme ordinarie in materia di IVA, comprese quelle relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica.

### Soggetti ammessi.

**L’accesso al concordato preventivo biennale è previsto per i soggetti che applicano gli ISA e i contribuenti in regime forfetario.**

Pertanto, **risultano esclusi** dalla procedura i soggetti, per assenza di una disposizione che ne disciplina la procedura, i soggetti che:

- pur esercitando attività economiche per le quali non risultano approvati gli ISA (salvo il caso in cui abbiano adottato regime forfetario)

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

- dichiarano **ricavi/compensi di importo superiore a € 5.164.569** (limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF), dunque non “di minori dimensioni”. Dal tenore letterale della norma sembra poter affermare che i contribuenti che potenzialmente sarebbero soggetti alla disciplina ISA, ma la disapplicano, per effetto di una o più cause di esclusione, non dovrebbero accedere al concordato preventivo biennale.

La norma non esplica il periodo o i periodi di imposta in cui il contribuente deve risultare soggetto a ISA, dunque si ritiene, in assenza di indicazioni normative, che l'applicazione degli ISA debba concretizzarsi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione del concordato con la conseguenza che anche chi ha iniziato l'attività nel corso del 2023, costituendo tale fattispecie una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta non riceverà la proposta di concordato relativa al periodo di imposta 2024-2025.

Il contribuente viene comunque escluso dal concordato preventivo biennale in presenza di specifiche condizioni:

1. pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
2. è stato condannato per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023;
3. con riferimento al periodo d'imposta 2023 presenta debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite fino alla decadenza dei relativi benefici. I debiti considerati per valutare l'ammissibilità al concordato comprendono quelli derivanti da provvedimenti fiscali emessi a seguito di controlli o liquidazioni degli uffici, nonché debiti tributari derivanti da comunicazioni di irregolarità post controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

### **Vantaggi ed effetti**

Posto che il concordato è vantaggioso solo in presenza di maggiori redditi nel biennio rispetto al passato, in realtà, uno dei principali **vantaggi “indiretti”** nell'adesione è costituita da quanto indicato nell'art. 34, co. 2, del Decreto:

**“Agenzia Entrate e GdF “programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti di soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”**

### **I decreti attuativi**

Prima di entrare nel merito dell'argomento qui di interesse, va rilevato che per l'entrata in vigore definitiva del concordato preventivo biennale dovranno essere emanati:

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

## **CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

1. **un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate**, che dovrà **individuare i dati da comunicare** telematicamente all’Amministrazione finanziaria da parte del contribuente, ai fini della formulazione della proposta di concordato;
2. **un decreto del MEF**, con cui verrà approvata la **metodologia alla base del calcolo** dei redditi concordati;
3. **un decreto del MEF**, che dovrà **individuare le circostanze eccezionali al ricorrere delle quali è possibile disapplicare** il concordato preventivo biennale (a fronte di redditi effettivi minori eccedenti la misura del 50% rispetto al reddito concordato).

### **Concordato preventivo biennale, la procedura.**

Il processo di elaborazione della proposta di concordato da parte dell’Agenzia delle Entrate si basa sui dati dichiarati dal contribuente e nel pieno rispetto del regolamento GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati). **I dati richiesti al contribuente, che costituiscono solo una parte di quelli già in possesso dell’Agenzia delle Entrate per la formulazione della proposta di concordato, dovranno essere comunicati all’Agenzia attraverso una piattaforma informatica, che per il primo anno di applicazione verrà messa a disposizione entro il 15 giugno 2024** (entro il 15 aprile per il 2025, ed entro il 1° aprile a regime);

Con il Provvedimento del 28/02/2024 l’Agenzia delle entrate ha stabilito i 175 modelli Isa 2024, applicabili sul periodo d’imposta 2023.

La novità più rilevante riguarda l’istituzione del nuovo “Quadro P” necessario per giungere alla decisione al Concordato preventivo biennale.

Si tratta di un quadro nel quale il contribuente:

- non solo procede a comunicare i dati necessari per l’elaborazione della “proposta di concordato” (attestando la presenza di tutti i requisiti richiesti e l’assenza di cause di esclusione)
- ma può, inoltre, effettuare l’adesione al reddito/base imponibile Irap proposto in ciascun periodo del primo biennio di introduzione dello strumento, periodi di imposta 2024 e 2025.

Da quanto è possibile desumere dalle istruzioni alla compilazione del quadro, la “partita” si giocherà esclusivamente sulla base delle risultanze del software ISA, il quale:

- una volta indicato il reddito 2023 “rettificato” dei componenti che non rilevano ai fini del concordato
- unitamente alla elaborazione del mod. ISA 2024 (con attribuzione di un livello di affidabilità), procederà alla determinazione del “reddito proposto” per singolo periodo d’imposta.

1. **15 ottobre 2024:** sarà il **termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione dei redditi 2024 e per l’adesione al concordato**. Alla luce di quanto sopra, il contribuente ha la possibilità di aderire alla

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

proposta di concordato preventivo biennale entro il termine stabilito per l'invio del Modello Redditi 2024, ma si auspica che le disposizioni attuative individuino termini intermedi tra il 15 giugno e il 15 ottobre per evitare situazioni in cui i contribuenti inviino i dati l'ultimo giorno possibile (15 ottobre) con la conseguenza che l'Agenzia si troverebbe a dover formulare la proposta di concordato nel medesimo giorno.

Si rileva infine che qualora ci dovesse essere una discrepanza tra i dati dichiarati nella dichiarazione dei redditi e quelli comunicati per la proposta di concordato, tale circostanza costituirebbe una causa ostacolante all'accesso al concordato.

### **Quando cessa o decade il concordato preventivo biennale.**

**La cessazione del concordato** preventivo si verifica quando:

1. il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
2. il contribuente cessa l'attività.

**La decadenza del concordato** preventivo, invece, avviene:

1. **a seguito di accertamento**, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per **un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
2. **a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente**, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base a cui è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
3. **quando sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato;
4. quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**



## FLAT TAX INCREMENTALE NEL MODELLO REDDITI PF 2024

La legge di bilancio 2023 ha introdotto, in via sperimentale per il solo anno 2023, la cd. **“flat tax incrementale”**, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni:

1. che possono **applicare un’imposta sostitutiva con l’aliquota del 15%**
2. su una **base imponibile data dalla differenza tra il reddito d’impresa/lavoro autonomo del 2023 rispetto a quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 – 2022**
3. la quale va poi decurtata di un **importo pari al 5%** di quest’ultimo ammontare e non può, comunque, **eccedere l’importo massimo di € 40.000.**

L’eventuale eccedenza risulta ordinariamente assoggettata ad Irpef progressiva.

Il contribuente deve compilare, a tal fine, la nuova Sez. II del quadro LM, nel quale riportare:

- il reddito d’impresa/professionale dichiarato nel triennio 2020-2022
- il reddito d’impresa/professionale dichiarato sul 2023

Di seguito, si riepilogano i tratti distintivi dell’imposta in modo schematico:

<b>Soggetti interessati</b>	<b>Ditte individuali e professionisti/artisti</b> che sul 2023 non applichino il regime forfettario/regime dei minimi (vi rientra il contribuente forfettario decaduto per aver conseguito ricavi/compensi 2023 > €. 100.000) Sono inclusi gli imprenditori agricoli per il solo reddito dichiarato abile nel quadro RD
<b>Soggetti esclusi</b>	- <b>Soci</b> di Snc/Sas/Srl in trasparenza fiscale o di studi associati - <b>Collaboratori</b> di impresa familiare
<b>Requisiti</b>	Esercizio dell’attività per <b>almeno un’intera annualità nel triennio 2020-2022</b> Negli altri periodi di eventuale attività svolta per meno di 365gg, il reddito del triennio va <b>ragguagliato</b> a periodo
<b>Calcolo del reddito agevolato</b>	In relazione al solo reddito d’impresa/professionale si opera come segue: a) si assume il <b>maggiore tra i redditi dichiarati nel triennio 2020-2022</b> e si somma la franchigia del 5% (pari a detto reddito maggiore <b>moltiplicato per 1,05</b> ) b) si assume il reddito d’impresa (RF101 o RG36) /professionale (RE25) del 2023 dovendosi, poi, sottrarre detti importi. La citata differenza [a) – b)] non può eccedere il <b>massimale di €. 40.000</b>
<b>Imposta sostitutiva</b>	E’ <b>pari al 15%</b> applicato alla base imponibile come sopra determinata L’eventuale eccedenza è soggetta ordinariamente ad Irpef/addizionali
<b>Perdite fiscali</b>	Le <b>perdite riportate</b> generate dalla medesima impresa <b>abbattono i redditi del triennio ed il reddito agevolabile 2023.</b> Al contrario, <b>non rilevano</b> i valori positivi/negativi <b>ricevuti per trasparenza</b> (ex art. 5 o 116 TUIR), ad eccezione del caso in cui la partecipazione sia detenuta nell’attività d’impresa.

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 – 37138 Verona – T. +39 045 577694 – +39 045 577697 – C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)

## AUMENTO DELLA RITENUTA ALL'11% PER I BONIFICI «PARLANTI»

**Dal 1° marzo 2024 la ritenuta di acconto, introdotta dall'art. 25 del DL 78/2010, che viene applicata sui bonifici per i quali spetta la detrazione d'imposta" salirà dall'8% all'11%.**

La disposizione riguarda, quindi, il **superbonus**, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'**ecobonus**, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il **sismabonus**, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il **bonus casa 50%**, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "**bonus barriere 75%**", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.

La ritenuta si applica:

- a titolo di acconto dell'imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari;
- con obbligo di rivalsa;
- all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti (viene calcolata dalle banche e dalle Poste italiane spa che ricevono il bonifico agevolato, cfr. circ. ABI 30 luglio 2010 n. 19 e circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010 n. 40).

**Sono esonerate dall'adempimento, ad esempio, le seguenti fattispecie:**

- acquisto di **immobili ristrutturati** che consente di beneficiare del c.d. "bonus casa acquisti", di cui all'art. 16-bis comma 3 del TUIR (in tal senso, circ. Agenzia delle Entrate 31 maggio 2019 n. 13, p. 277 e guida Agenzia delle Entrate settembre 2014, p. 23);
- acquisto di **case antisismiche** che consente di fruire del c.d. "sismabonus acquisti", di cui all'art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013 (per beneficiare di tale bonus non è mai necessario che le spese per l'acquisto dell'unità immobiliare siano pagate con bonifico, nemmeno quando l'acquirente è un soggetto non esercente attività di impresa che individua il momento di sostenimento delle spese sulla base del principio di cassa; cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020 n. 5, ma lo si poteva anche evincere dal provv. Agenzia delle Entrate 31 luglio 2019 n. 660057, § 1.5);
- **spese sostenute dall'imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione;**
- pagamento di **oneri di urbanizzazione;**
- pagamento dei **bolli e dei diritti amministrativi;**
- pagamento delle **tasse comunali** (es. TOSAP);
- acquisto di **mobili ed elettrodomestici** al fine di beneficiare del c.d. "bonus mobili", di cui all'art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (per beneficiare di tale bonus le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante bonifico bancario o postale – effettuato dallo

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio –, oppure mediante carte di credito o carte di debito; circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2013, § 3.5);

- pagamento di interventi per la **“sistemazione a verde”** e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili che consentono di beneficiare del c.d. “bonus verde”, di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017 (per poter beneficiare dell’agevolazione è previsto che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. I pagamenti, quindi, possono essere eseguiti mediante bonifico, bancomat o carte di credito).

*Cordiali saluti*

*Studio ass.to*

*Basso – De Bortoli - Zambelli*

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**